Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 settembre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 20 SETTEMBRE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Società esercizio molini, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1958. — **Società per azioni Girolamo Frassine - Vini del Garda, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 agosto 1958. — **Società telefonica tirrena, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1958. — **Comune di Trieste:** Estinzione anticipata del Prestito civico dell'anno 1914. — **Società F.lli Schwarzenbach e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1958 — **Società per azioni Utensileria speciale e attrezzature « U.S.A. », in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Società elettrica Selt - Valdarno, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1958. — **« La Centrale » Finanziaria generale S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1958. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Premi sorteggiati il 16 settembre 1958. — **Società per azioni Lampade elettriche radio, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1958. — **Società per azioni « TIMO »:** Errata-corrige. — **Municipio di Napoli:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 899.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 109. — Fra il quinto e il sesto comma è inserito il seguente:

« Gli esami di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, scienze matematiche, matematica e fisica comprendono una prova di cultura generale che deve essere sostenuta davanti ad apposita sottocommissione. La prova non ha carattere eliminatorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 45 — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 900.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 149, relativo alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, concernenti lo Istituto di fisica teorica.

Istituto di fisica teorica

Art. 150. — E' costituito presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli l'Istituto di fisica teorica.

L'Istituto di fisica teorica ha lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nei campi delle discipline fondamentali che costituiscono la fisica teorica.

Art. 151. — L'Istituto è diretto dal professore di ruolo, ed in caso di vacanza da persona designata dalla Facoltà di scienze.

Art. 152. — Possono essere addetti all'Istituto assistenti appartenenti ai ruoli universitari, ed inoltre assistenti straordinari e volontari.

Art. 153. — E' facoltà del direttore di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 154. — L'Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità stabilite dal direttore ed intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani o stranieri.

Dopo l'art. 368, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare

Art. 369. — La scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare istituita presso l'Istituto di fisica teorica dell'Università di Napoli ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica teorica e nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 370. — La scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore è il direttore dello Istituto di fisica teorica dell'Università, il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti della scuola ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 371. — Alla scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica ed ingegneria.

E' data facoltà al direttore di stabilire, prima dello inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni, oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.

Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 372. — La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola, che a questo scopo sarà coadiuvato da un segretario nominato dal Consiglio della scuola di anno in anno.

La frequenza ai singoli insegnamenti è obbligatoria e dev'essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 373. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della scuola.

Art. 374. — La Commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola stessa o cultori della materia: l'esame di diploma consisterà in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 375. — I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma non siano riconosciuti idonei, saranno senza altro esclusi da ogni ulteriore prova.

Art. 376. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

Corsi fondamentali:

1) Meccanica analitica e relativistica;
2) Meccanica quantistica;
3) Fisica nucleare;
4) Complementi di matematica (biennale);
5) Teoria dei campi;
6) Teoria delle reazioni nucleari.

Corsi complementari:

1) Fisica statistica;
2) Particelle fondamentali;
3) Teoria dei gruppi in fisica quantistica;
4) Istituzioni di cibernetica.

Corsi su argomenti monografici.

Art. 377. — Gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle sei materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta.

L'ordine degli studi è il seguente:

Primo anno:

1) Meccanica analitica e relativistica;
2) Meccanica quantistica;
3) Fisica nucleare;
4) Complementi di matematica I.

Corsi monografici.

Secondo anno:

1) Teoria dei campi;
2) Teoria delle reazioni nucleari;
3) Complementi di matematica II;
4) Fisica statistica:
5) Teoria dei gruppi in fisica quantistica;
6) Particelle fondamentali;
7) Istituzioni di cibernetica.

Corsi monografici.

Per adire al secondo anno gli iscritti alla scuola dovranno aver superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire agli esami di diploma devono aver superato gli esami previsti dall'ordine degli studi ed una prova di cultura generale.

Art. 378. — Presso la scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare sarà istituito, a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica teorica e nucleare.

Art. 379. — Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1958
Atti del Governo, registro n 114, *foglio n* 37. — BELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 901.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « statistica ».

Art. 92. — Al primo comma, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in scienze naturali, è aggiunta la seguente disposizione: « non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica ».

Art. 95. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Art. 96. — All'articolo relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in scienze biologiche, è aggiunta la seguente disposizione: « non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica ».

Art. 98. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di « Istituto di chimica fisica » in sostituzione dell'« Istituto di chimica industriale » che viene soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 44. — RICLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1958.

Sostituzione di due componenti il Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania, presso l'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 febbraio 1951, n. 70, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania, presso l'Opera nazionale combattenti;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1957, con il quale è stato costituito il Consiglio della Sezione predetta, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960;

Viste le dimissioni rassegnate dai signori prof. Paolo Barbi e dott. Luigi Frunzio, componenti del Consiglio medesimo, in ossequio alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione degli stessi e di nominare, in loro vece, rispettivamente, il dott. Davide Barba ed il dott. Antonio De Porcellinis;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto in data 23 dicembre 1957, citato nelle premesse, il dott. Davide Barba ed il dott. Antonio De Porcellinis sono nominati componenti del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania, presso l'Opera nazionale combattenti, in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo, in sostituzione del prof. Paolo Barbi e del dott. Luigi Frunzio, dimissionari.

Roma, addì 20 agosto 1958

FANFANI

(4941)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1958.

Sostituzione di un componente il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, con cui è stata disposta l'applicazione della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, con le

modifiche stabilite dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori compresi nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1951, n. 263, contenente norme relative al funzionamento della Sezione speciale di riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, in data 21 febbraio 1958, col quale, in applicazione del citato art. 5, si è proceduto alla costituzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Viste le dimissioni rassegnate dall'avv. Ernesto Pucci, componente del Consiglio medesimo, in ossequio alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto e di nominare, in sua vece, il dott. Luigi Gigante, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto in data 23 dicembre 1957, citato nelle premesse, il dott. Luigi Gigante, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in qualità di esperto dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo, in sostituzione dell'avv. Ernesto Pucci, dimissionario.

Roma, addì 20 agosto 1958

FANFANI

(4942)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Pretoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Pretoro: via Cesare, via Girone e via Roma;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Pretoro: via Cesare, via Girone e via Roma.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4946)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Ruvo di Puglia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Ruvo di Puglia: via per Corato, corso Cotugno, corso Vittorio Emanuele III, corso Carafa, via Roma, corso Cavour, corso Jatta, via Valle Noè, via Colentano e via Santa Barbara;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Ruvo di Puglia: via per Corato, corso Cotugno, corso Vittorio Emanuele III, corso Carafa, via Roma, corso Cavour, corso Jatta, via Valle Noè, via Colentano e via Santa Barbara.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4948)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Molfetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Molfetta: via Margherita di Savoia, via Terlizzi, via Baccarini, via Imbriani, via Galilei, via Fornari e via San Francesco d'Assisi;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Molfetta: via Margherita di Savoia, via Terlizzi, via Baccarini, via Imbriani, via Galilei, via Fornari e via San Francesco d'Assisi.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4947)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo la strada comunale — dal bivio per Settefrati al ponte Melfa — del comune di Gallinaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la strada comunale — dal bivio per Settefrati al ponte Melfa — in comune di Gallinaro;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo la strada comunale — dal bivio per Settefrati al ponte Melfa — in comune di Gallinaro.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4945)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1958.
Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo la via Dante del comune di Triggiano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Dante del comune di Triggiano;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la via Dante del comune di Triggiano.

Roma, addì 21 luglio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4949)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 25352 in data 1° luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè impossibilitato ad intervenire, del perito agrario Trebbo Trebbi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il dottor Stefanini Giulio;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Stefanini Giulio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del perito agrario Trebbo Trebbi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4888)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1958
Declassificazione da provinciale a comunale della strada denominata « Via Nuova », in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 24 ottobre 1955, n. 132, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ravenna ha chiesto la declassificazione della strada denominata via Nuova, compresa tra la provinciale Faentina e la statale Emilia;
Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 20 giugno 1958, n. 1263;
Considerato che la strada di cui trattasi ha perduto i requisiti prescritti per la classificazione tra le provinciali, conservando tuttavia quelli per la inclusione fra le comunali;
Visti gli articoli 5, 7 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

La strada denominata Via Nuova, compresa tra la provinciale Faentina e la statale Emilia è cancellata dagli elenchi delle strade della provincia di Ravenna.

Art. 2.

La suddetta strada, avendo i requisiti di strada comunale, sarà inclusa, dal comune di Faenza, negli elenchi delle proprie strade.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1958

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

(4917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12543 in data 6 settembre 1958 è stata prorogata fino al 9 ottobre 1958 a gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza, affidata al dott. Gennaro de Campora.

(4792)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di produzione, agricola, consumo « L'Umanità », con sede in Andria (Bari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 agosto 1958, i poteri conferiti al prof Sergio Patrucco, commissario governativo della Società cooperativa di produzione, agricola, consumo « L'Umanità », con sede in Andria (Bari), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1958.

(4928)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione *per metalli preziosi*

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Santobuono Vincenzo, già esercente in Milano, via Rosolino Pilo n 7.

Tali marchi erano contrassegnati col n 552 MI.

(4837)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di laurea

Il dott. Mario Monti, nato a Roma il 3 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dalla Università di Roma in data 5 dicembre 1945 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 19 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,751	624,74	624,75	624,74	624,75	624,75	624,75	624,75	—
$ Can.	638,45	641 —	640,50	640,875	639,50	639,31	640,675	639,25	639,25	—
Fr Sv. lib.	145,79	145,79	145,785	145,795	145,77	145,79	145,78	145,795	145,79	—
Kr D.	89,89	90 —	90 —	90 —	90,05	89,91	89,98	89,90	89,90	—
Kr N.	86,90	87 —	86,99	86,99	86,90	86,91	86,98	86,91	86,91	—
Kr Sv.	120,08	120,19	120,18	120,17	120,10	120,10	120,17	120,09	120,09	—
Fol.	164,57	164,06	164,151	164,665	164,70	164,58	164,65	164,58	164,58	—
Fr B.	12,50	12,51	12,51	12,51	12,505	12,51	12,51	12,503	12,50	—
Fr Fr.	147,92	147,95	147,92	147,96	147,90	147,93	147,94	147,93	147,93	—
Fr Sv. acc.	142,48	142,57	142,575	142,58	142,40	142,50	142,57	142,50	142,50	—
Lst	1737,95	1740,20	1739,875	1739,875	1739,25	1738 —	1739,80	1738,20	1738,20	—
Dm occ	148,69	148,78	148,80	148,76	148,67	148,78	148,77	148,69	148,69	—
Scell. Aust.	24,01	24,025	24,03	24,02	24 —	24,01	24,02	24,02	24,01	—

Media dei titoli del 19 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	70,70
Id. 3,50 % 1902	65,025
Id 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	85,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,225
Id. 5 % 1936	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,73
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,10
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	640,75
1 Franco svizzero lib	145,791
1 Corona danese	89,99
1 Corona norvegese	86,987
1 Corona svedese	120,17
1 Fiorino olandese	164,657
1 Franco belga	12,51
100 Franchi francesi	147,95
1 Franco svizzero acc	142,575
1 Lira sterlina	1739,837
1 Marco germanico	148,765
1 Scellino austriaco	24,027

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio muratore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1958, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 90, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 183 del 30 luglio 1958 con il quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio muratore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio muratore, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958, è costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
Carlesimo dott. Eros capitano medico del Comando generale della Guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca

Art. 2.

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 6 del citato decreto Ministeriale 6 giugno 1958, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Girlanda Mario, primo capotecnico.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1958

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1958
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 288. — CAPUTO

(4995)

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio precedente decreto in data 3 luglio 1958, n. 26714/San. con il quale è stata approvata la graduatoria per il concorso a posti di medico condotto bandito con decreto prefettizio 12 dicembre 1956, n. 45555/San. e 21 marzo 1957, n. 10756/San. per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1958, n. 26715/San. con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche messe a concorso.

Considerato che a seguito della rinuncia da parte del sanitario assegnato alla condotta medica di Povegliano è rimasta vacante la sede stessa

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi,

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Cupidi Enzo è assegnato alla condotta medica del comune di Povegliano

Il sindaco del Comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Treviso, addì 6 settembre 1958

Il prefetto CASTELLUCCI

(4939)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.